

Napoli 21/02/2025

Oggetto: Verbale di assemblea straordinaria dei soci Agriambiente Napoli ODV.

L'anno 2025 il giorno ventuno nel mese di febbraio alle ore 18.30, nei locali di via Sartania n°2, Pianura (NA), su convocazione in prima seduta regolarmente convocata dal Presidente Provinciale sig. Parziale Antonio dell'associazione "AGRIAMBIENTE" si riunisce l'assemblea straordinaria dei soci di cui in oggetto per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

- **Adeguamento statuto al Codice del Terzo settore;**
- **Varie ed eventuali**

Sono presenti i seguenti soci tutti regolarmente iscritti e in regola con le quote associative:

1. **ANTONIO PARZIALE** nato a Napoli il 01/05/1951 c.f. PRZNTN51E01F839Y
2. **POLVERINO VINCENZO** nato a Napoli il 08/03/1961 c.f. PLVVCN61C08F839V
3. **SCARANO LIBERATO** nato a Torre del Greco (NA) il 24/05/1970- c.f.-SCRLRT70E24L259J
4. **DE FALCO MADDALENA** nata a Napoli il 12/06/1971- c.f. DFLMDL71H52F839J
5. **BORRELLI GIUSEPPE** Nato a Napoli il 24/09/1952 - c.f. BRRGPP52P24F839W
6. **SCARANO GIUSEPPINA** nata a Massa di Somma (NA) il 28/05/1999- c.f.-SCRGPP99E68M289A
7. **SCUOTTO ANGELA** Nata a Napoli il 24/06/1978- c.f. SCTNGL78H64F839Q

Assume la presidenza il Sig. **Parziale Antonio** il quale nomina segretario la Sig.ra **Scuotto Angela**, con il compito di redigere il presente verbale.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno,

il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018). L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto **chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)**. Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente

Antonio Parziale

Il Segretario

Angela Scuotto



ATTO REGISTRATO IL

06/03/2025

SERIE

3

N.

90

Importo versato € in data

D.Lgs 117/2017 ESENTE

FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE

(Disposizione di Servizio n. 26/26)



**"AGRIAMBIENTE – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROTEZIONE, LO SVILUPPO E LA
DIFESA DELL'AMBIENTE RURALE NAPOLI – ODV"**

Organizzazione di volontariato.

Associazione costituita ai sensi del D. lgs 117/2017

1 – Costituzione

È costituita in Napoli un'associazione autonoma e senza scopo di lucro di utilità sociale denominata **"Agriambiente - Associazione italiana per la protezione, lo sviluppo e la difesa dell'ambiente rurale Napoli ODV"**. L'associazione è articolazione periferica dell'associazione "Agriambiente - Associazione italiana per la protezione, lo sviluppo e la difesa dell'ambiente rurale ETS", già riconosciuta con Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 1194 del 04/11/2003.

Art. 2 – Sede

L'associazione ha la sede legale e provinciale alla Via Sartania n° 2 Pianura, 80126 – Napoli, è un'organizzazione democratica a dimensione provinciale e può istituire sedi operative periferiche, succursali e filiali su tutto il territorio provinciale.

Art. 3 – Durata

L'associazione ha la durata di anni cinquanta, l'assemblea dei soci potrà prorogare alla scadenza il termine di durata, ma potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 – Collaborazioni

L'associazione può collaborare con altri enti e organizzazioni provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, pubbliche e private.

Art. 5 – Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6 – Scopi Sociali

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- a) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.*
- b) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- c) *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;*



Nello specifico, l'associazione intende:

- promuovere, difendere e sviluppare le risorse ambientali naturali e rurali perseguendo finalità di ordine culturale e sociale;
- sviluppare e promuovere la partecipazione dei cittadini, delle imprese, degli enti, delle istituzioni a favore della tutela e della valorizzazione ambientale con particolare interesse a favorire processi di miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali;
- difendere i diritti dei cittadini, singoli o associati, al miglioramento ed alla salvaguardia ambientale, alla salute ed all'igiene, alla valorizzazione culturale delle realtà locali ed etniche;
- valorizzare in maniera particolare le intrinseche qualità della civiltà contadina e in modo particolare delle tradizioni di costume, di dialetto e di usi esistenti;
- sviluppare iniziative tese a diffondere, tra i bambini e tra i ragazzi, gli aspetti culturali della difesa e della valorizzazione dell'ambiente naturale e dell'ambiente rurale, favorendo processi di crescita e di integrazione sociale;
- sviluppare iniziative e progetti tesi alla formazione professionale dei giovani e dei lavoratori, al fine di accrescere le competenze professionali nei campi dell'ambiente, dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del turismo e dell'artigianato;
- stipulare con enti pubblici e privati convenzioni e contratti;
- promuovere e/o gestire attività di carattere sociale, culturale, economico atte a favorire la crescita culturale in campo ambientale, ecologico, rurale, turistico, artigianale etc.;
- promuovere azioni di marketing territoriale per la salvaguardia e lo sviluppo delle risorse ambientali locali, favorendo l'integrazione di processi istituzionali e/o associativi nei campi ambientale, rurale, turistico, artigianale, culturale e della formazione;
- promuovere azioni di marketing a favore del turismo ambientale e rurale, nonché a favore dei prodotti agro alimentari tipici delle varie Regioni Italiane;
- promuovere iniziative legislative a livello regionale, statale e comunitario atte a favorire la salvaguardia e lo sviluppo delle risorse ambientali locali, nonché lo sviluppo socio economico delle comunità locali, in particolare modo delle realtà rurali e montane svantaggiate;
- promuovere la costituzione di aree protette e parchi ambientali, eventualmente anche gestire le stesse tramite le proprie strutture locali e/o specializzate;
- combattere contro le sofisticazioni alimentari e contro i vari tipi di inquinamento ambientale, attivando le iniziative legali, sociali ed istituzionali ritenute più opportune;
- promuovere e gestire iniziative di marketing e di comunicazione, di varia tipologia, nei campi dell'ambiente, della salute, dell'agricoltura, del turismo ambientale e rurale, dei prodotti agro alimentari, della cultura e delle tradizioni locali e di tutto quanto coerente e collegato a questi;
- promuovere l'associazionismo al fine di difendere i diritti dei cittadini e dei consumatori;
- promuovere analisi e ricerche di natura ambientale, salutistica, turistica, commerciale, culturale al fine di sviluppare le conoscenze e diffonderle, anche grazie alla costituzione comitati scientifici di settore deliberati dal consiglio direttivo dell'associazione;
- istituisce il Servizio di Vigilanza Ambientale, Zoofila, Ittica, Venatoria dell'Associazione coordinato da vertici Provinciali, che opera principalmente nei seguenti settori d'intervento, giusto regolamento approvato con decreto dai Questori per territorio (tipo quello della provincia di Napoli);
- anagrafe canina, controllo dei canili e del fenomeno del randagismo di cani e gatti, epidemie degli animali;
- servizio ambulanza veterinaria soccorso recupero trasporto animali);
- servizio di gestione strutture ricovero animali (canili/gattili);
- servizio di gestione parchi/oasi faunistici e ambientali;
- tutela di parchi e giardini, verifiche antinquinamento degli scarichi pubblici e privati, controllo delle deposizioni di rifiuti anche ingombranti, tossici e pericolosi nelle aree pubbliche e private;
- controllo della circolazione fuori strada dei veicoli a motore;
- prevenzione e repressione dei maltrattamenti degli animali;
- vigilanza sul patrimonio ittico e sulla disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marine nei limiti di quanto previsto dalla normativa di settore;
- vigilanza venatoria, nei limiti di quanto previsto dalla normativa di settore;
- tutela della flora, dei funghi epigei e dei prodotti di sottobosco, tutela della fauna minore nei limiti di quanto previsto dalla normativa di settore;
- servizi di Protezione Civile;
- Istituisce gruppi di volontari nelle varie regioni per l'aiuto agli indigenti con opere di carità raccolta di cibo (anche per gli animali) e vestiario per essere distribuiti ai più bisognosi;



- istituzione di servizi Safety e Security negli eventi promossi dalle Autorità attraverso operatori opportunamente formati;
- istituzione di servizio di ambulanza per trasporto infermi e persone che necessitano di assistenza medica, infermieristica e sociale, con le specifiche autorizzazioni dalle Autorità sanitarie preposte;
- istituzione di nucleo specifico di radioamatori in possesso della patente di stazione di radioamatori rilasciate dalle Autorità competenti.

Art. 7 - Attività Accessorie.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione non distribuirà, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; L'associazione avrà l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione avrà l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico o ad altri enti, la locuzione "ODV", qualora verrà iscritta nel RUNTS.

Art. 8 - Organi sociali

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (solo se nominato);
- Revisore legale (solo se nominato);

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 - Assemblea

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.

Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.

L'assemblea può essere convocata anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*



- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eleggere a maggioranza il Presidente ed eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la durata di quattro anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo può essere convocato anche in modalità telematica mediante strumenti che garantiscano l'individuazione certa dei partecipanti. In tal caso lo strumento, deve garantire la partecipazione in sincrono di tutti gli associati e la possibilità per l'associato di richiedere (e quindi prendere) la parola in qualsiasi momento.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

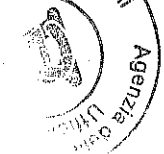
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.

Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.





Art. 11 - Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12 – Organi di Controllo

L'Organo di controllo (anche *monocratico*) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 - Risorse economiche

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi ;
- attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore);

Art. 17 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio, va convocata entro il 30 aprile di ogni anno.



1010 le Entrate

Art. 18 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

Art. 19 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- ✓ libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- ✓ registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale* (tenuto secondo le modalità previste dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali);
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- ✓ libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

Art. 20 – I volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 21 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 22 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Art. 24 - Apoliticità

L'associazione proclama la sua apoliticità. Gli associati sono tenuti a non esprimere, in alcuna forma e modo, qualsivoglia attività che sia in contrasto con le finalità culturali che l'associazione si è prefissata e persegue. In caso contrario perdono la qualifica ipso iure, previo accertamento del fatto da parte del consiglio direttivo provinciale.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

ANTONIO PARZIALE

Antonio Parziale

SCARANO GIUSEPPINA

Scarano Giuseppina

SCARANO LIBERATO

Scarano Liberato

DE FALCO MADDALENA

De Falco Maddalena

BORRELLI GIUSEPPE

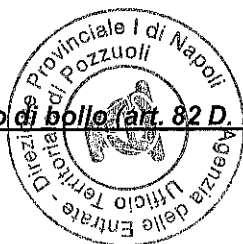
Borrelli Giuseppe

POLVERINO VINCENZO

Polverino Vincenzo

SCUOTTO ANGELA

Scuotto Angela



Atto esente dall'imposta di bollo di bollo (art. 82 D. Lgs 117/2017) e di registro (art. 26 del D. Lgs 105/2018)

